



## Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

UFFICIO AFFARI GENERALI

[protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

### DETERMINAZIONE A CONTRARRE

**Oggetto:** Determina ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) d. lgs. 50/2016 del Servizio di Presidio medico ambulatoriale per le esigenze del Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL (11 mesi: 1° settembre 2021 - 31 luglio 2022). - CIG: [Z9E328BD30](#) -

### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 99 della Costituzione e la legge 5 gennaio 1957, n. 33 istitutiva del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Vista la legge 30.12.1986, n. 936 recante "Norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro" e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'articolo 32 ("Fasi delle procedure di affidamento") e l'articolo 36 ("Contratti sotto soglia");

Vista la Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni, che ha introdotto numerose disposizioni nel settore dei contratti pubblici, con finalità acceleratorie e di snellimento/semplificazione delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture, nella prospettiva di agevolare la realizzazione di investimenti pubblici e contribuire al rilancio della ripresa economica nella drammatica crisi da Covid-19; tra le innovazioni più significative si evidenzia, tra l'altro, la nuova disciplina transitoria (fino al 31 dicembre 2021) delle procedure infracomunitarie, con l'elevazione delle soglie per gli affidamenti diretti da 40.000 a 150.000 euro per i lavori e a 75.000 euro per servizi e forniture, con la previsione di termini obbligatori per la conclusione delle procedure;

**Premesso** che il CNEL ritiene necessario acquisire - a decorrere da settembre 2021 per un periodo di 11 mesi - un servizio di presidio medico ambulatoriale, costituito per due giorni a settimana da un medico ed un infermiere, che possa far fronte a situazioni di necessità medica che si determinino soprattutto nei giorni centrali della settimana in concomitanza di incontri, eventi, commissioni che richiedano la presenza di Consiglieri CNEL; detto servizio è stato peraltro precedentemente affidato all'USI - Centri medici Roma con termine finale del servizio de quo a fine luglio 2020 e, successivamente, alla Società BIOS SPA - con termine finale del servizio - al 31 luglio 2021 a seguito di offerta più completa e meglio rispondente alle relative esigenze del CNEL;

**Considerato**, pertanto, che - in vista della naturale scadenza del precedente affidamento al 31 agosto 2021, si ritiene necessario provvedere, per ulteriori 11 mesi a decorrere dal 1° settembre 2021 fino al 31 luglio 2022, all'acquisizione di detto Servizio di Presidio medico ambulatoriale, che

si è dimostrato nelle precedenti esperienze particolarmente utile per le eventuali esigenze mediche dei Consiglieri, soprattutto in considerazione del lungo periodo di emergenza sanitaria non ancora conclusosi;

**Considerato**, peraltro, che, nel caso di specie, il valore dell'affidamento e il prezzo complessivo "stimato" da questo Ufficio IVA esclusa per 11 mesi, sulla base delle precedenti esperienze contrattuali, è di gran lunga inferiore alla soglia dei 40.000 euro e che, per affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria) e di importo inferiore a euro 40.000.00 iva esclusa (**attualmente per i servizi e le forniture "euro 75.000,00" ex Legge 120/2020 di conversione del Decreto Semplificazioni**), le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50/2016;

**Dato atto** che l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che, per gli appalti di valore inferiore ai 40.000 euro, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

**Considerata**, inoltre, la necessità di garantire la continuità, per le esigenze del CNEL, di detto Servizio di Presidio medico ambulatoriale e constatato che non sono disponibili convenzioni CONSIP raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione tramite la presente procedura, né detto servizio risulta reperibile - secondo le specifiche esigenze soprarichiamate - nel catalogo del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

**Dato atto, altresì**, che l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per appalti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici .....";

**Considerato**, inoltre, che anche l'ANAC - nella fase di emergenza sanitaria non ancora conclusasi - ha espressamente ribadito - in sede di esemplificazione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione presenti nel Codice dei Contratti - Adunanza del 22.04.2020 - quanto già previsto dalla soprarichiamata formulazione dell'art. 36, co. 2 - lett. a) d. lgs. 50/2016 3 ss.mm.ii. e cioè che "per affidamenti di lavori, servizi o forniture di importo inferiore ai 40.000 euro è previsto l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di operatori economici";

**Dato atto**, altresì, che l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l'utilizzo del criterio del minor prezzo "... per i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro";

**Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI. In conseguenza di quanto esposto risulta, pertanto, superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico;

**Ritenuto**, pertanto, che - al fine di garantire la predetta continuità del servizio per le esigenze del CNEL - quest'ultimo possa essere efficacemente affidato alla Società già a suo tempo selezionata (BIOS SPA); ciò anche in considerazione del buon grado di soddisfazione maturato relativamente al rapporto contrattuale in corso - tenuto anche conto della qualità della prestazione - ed in ragione, altresì, della competitività del prezzo a suo tempo offerto nell'ambito del settore di mercato di riferimento, nonché dell'ulteriore ribasso effettuato con l'attuale offerta. La società, peraltro, ai fini

della regolare esecuzione del servizio, risulta essere in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

**Tenuto conto**, infine, che questa stazione appaltante avrà cura di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa vigente

**tutto ciò premesso**

### DETERMINA

di adottare - per i motivi dichiarati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - la presente determinazione stabilendo che, per il **Servizio di presidio medico ambulatoriale della durata di 11 mesi a decorrere dal 01.09.2021 fino al 31.07.2022**, si procederà mediante **affidamento diretto** secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lett. a) del richiamato decreto legislativo n. 50 e ss. mm.ii. **in favore della Società BIOS SPA P. IVA 01014021008**; di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

**Detto affidamento sarà regolato da apposito Contratto in piena corrispondenza alla Proposta economica preliminare prodotta da BIOS SPA (Prot. CNEL 0001346 in data 21/07/2021)**, che si è ritenuta congrua e confacente alle esigenze di questo Organo.

• **Fatturazione elettronica**: si riporta qui di seguito il codice identificativo IPA assegnato a questo Ufficio Affari generali per il conseguente **obbligatorio** utilizzo in fatturazione:

- **Ufficio Affari Generali**- Codice Univoco IPA: **1G6AQ7**.

◆ Il Contraente sarà tenuto ad assumere **gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto **producendo al riguardo, mediante autodichiarazione ex d.P.R. 445/2000, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, (codice IBAN e soggetti abilitati ad operare sul conto).**

Il corrispettivo spettante sarà, pertanto, accreditato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato, anche non in via esclusiva (codice IBAN) indicato dalla Società affidataria.

La Società contraente sarà, altresì, obbligata a comunicare al CNEL, entro e non oltre 7 giorni, **tramite PEC**, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato.

Il Contraente sarà, infine, reso edotto sulla circostanza che il mancato utilizzo del bonifico bancario idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Roma, 21.07.2021

  
Angela Belli



Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CNEL

Ufficio Affari generali

Viale David Lubin, 2

00196 Roma

fax 063692327

Pec: [protocollo@postacert.cnel.it](mailto:protocollo@postacert.cnel.it)

FC/UAG - 21.07.2021

